



**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione Prima civile**  
**Gruppo Fallimentare**

N. 2/2022

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore

rilevato che:

- la sig.ra LAURA GENTILINI (C.F. GNTLRA61P64Z355P) meglio identificata in atti, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di apertura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. art. 14 ter ss L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- sussiste la competenza di questo Tribunale perché la ricorrente risiede in Venezia;
- non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012, in quanto non è ostativo il ricorso per piano del consumatore presentato nel 2018, dichiarato inammissibile con decreto del 1.3.2019 (v. al riguardo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30534 del 26/11/2018 laddove si chiarisce che il termine preclusivo dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, opera nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura);
- si dichiara nell'istanza che la medesima non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato avv. Lorenzo Finato, il quale si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato infine che è chiesto disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (con particolare riguardo all'esecuzione immobiliare 633/17 e all'esecuzione presso terzi n. 76/22 già pendenti avanti questo Tribunale), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

**P.Q.M.**

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Lorenzo Finato;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa l'esecuzione immobiliare n. 633/17 R.es.imm. e la procedura espropriativa presso terzi n. 76/2022 R.G. entrambe pendenti avanti a questo stesso Tribunale) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato all'istante;
- 6) ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 7) fissa in € 2.000 mensili il limite di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett. b), D.L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante e al liquidatore.

Venezia, 09/02/2022.

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore